

può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"*id quod plerumque accidit*", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate".

23.4.9.3.1. Le nuove tabelle di Milano del marzo 2018. La questione del sindacato giurisdizionale sulle scelte ed i parametri tabellari meneghini. Un vuoto di tutela? La via del sindacato giurisdizionale fondato sulla corretta applicazione del combinato disposto degli art. 1226 e 2056 c.c. anche in relazione agli art. 3 e 24 Cost.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene oramai imprescindibile l'utilizzo delle tabelle milanesi nell'esercizio del potere discrezionale giudiziale di liquidazione del danno non patrimoniale.

Trattandosi del miglior stato dell'arte al tempo della decisione che funge da oggettivo parametro di standardizzazione della valutazione equitativa giudiziale, alle tabelle non viene attribuito valore normativo. Ciò rende impossibile un sindacato giurisdizionale sia in via principale (che potrebbe in ipotesi configurarsi davanti al giudice amministrativo qualora le tabelle fossero approvate con decreto ministeriale) che in via incidentale (l'approvazione con atto amministrativo renderebbe possibile il sindacato disapplicativo dell'A.G.O. nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale).

L'approvazione "giudiziaria" delle tabelle a mezzo informali Osservatori privi di legittimazione fondata su base normativa, rende impraticabili le richiamate tecniche di tutela veicolanti possibili censure di irragionevolezza, iniquità, ingiustizia ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza.

In una materia così rilevante e ad impatto costituzionale (venendo in rilievo situazioni soggettive della persona umana) vien da chiedersi se le procedure di approvazione delle tabelle siano democraticamente efficaci e legittime. Le nuove tecniche di consultazione pubblica degli interessati, i nuovi modelli di *governance* diffusi oramai in ambito globale, richiederebbero probabilmente una metodologia di lavoro diversa rispetto al passato più aperta alle osservazioni di tutti gli interessati tra cui spicca la categoria dei danneggiati che stanno ricevendo negli ultimi anni liquidazioni che lungi dal presentare natura risarcitoria si stanno avvicinando sempre più ad indennizzi forfettari che allietano le compagnie assicurative.